



Finanziato dall'Unione Europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del merito



ISTITUTO COMPRENSIVO DUCA D'AOSTA  
C.F. 97833110014 C.M. TOIC8BV00Q

A0CC915 - Ufficio per la transizione al Digitale  
Prot. 0007766/U del 18/09/2023 12:59



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



pon  
2014-2020  
FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA"

Via C. Capelli, 51 – 10146 Torino

Codice Fiscale 97833110014 – Codice Univoco UFULD2

Codice Meccanografico TOIC8BV00Q - Telefono 01101159740

e-mail: [TOIC8BV00Q@istruzione.it](mailto:TOIC8BV00Q@istruzione.it)



IC DUCA D'AOSTA

**CONTRATTO ACQUISTO TECNOLOGIE DIGITALI**  
**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
**MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA**

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione: Dagli asili nido alle Università

Investimento 3.2 Scuola 4.0

*"Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"*

**AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASSROOM –**  
**AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI**

**PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-16219 CUP F14D22003250006 CIG A0054882B7**

tra

L'Istituto Comprensivo "DUCA D'AOSTA" Via Capelli n. 51 – TORINO, codice fiscale 97833110014, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore, dott.ssa Serenella CUIULI, nata ad ALESSANDRIA (AL) il 03/08/1959 e domiciliato per carica, presso l'Istituto Comprensivo "DUCA D'AOSTA" Via Capelli n. 51 – TORINO

(a seguire anche «Istituto» o «Stazione Appaltante»)

e

la ditta OMNIA COMPUTERS SRL, con sede legale in via Cesare Battisti 13 – CALUSO TO, C.F./P.IVA 11539900016 nella persona del sig. Randazzo Enrico, nato a Torino - il 29 luglio 1972, codice fiscale RNDNRNC72L29L219F in qualità di legale rappresentante;

(a seguire anche «Affidatario»)

(a seguire collettivamente indicati come le «Parti»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (a seguire, anche «Contratto»).

**Art. 1**

**(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)**

1. Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, da valere alla stregua di giuridica presupposizione e costituiscono canone interpretativo della comune volontà delle parti:

**Allegato "A":** Preventivo formulato dalla ditta OMNIA COMPUTERS del 25/08/2023;

**Allegato "B":** "Dichiarazione sostitutiva dell'Affidatario" - DGUE;

**Allegato "C":** "Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari";



**Allegato "D": "Patto di integrità";**

**Allegato "E": "Capitolato Tecnico";**

2. Per quanto concerne i rapporti tra il Preventivo e il Contratto, quest'ultimo è da intendersi prevalente. Il Preventivo disciplinerà i rapporti tra le parti solo nella misura in cui sia recepito nel presente Contratto.

## **Art. 2**

### **(Oggetto del Contratto)**

1. Oggetto del presente Contratto è l'affidamento della Fornitura di apparecchiature digitali secondo il dettaglio dettato nel presente Contratto e dal Capitolato Tecnico al quale si rinvia.
2. In particolare, l'affidamento avrà ad oggetto:

#### **Descrizione**

1. N. 87 Notebook HP 255 G9 cod.724R2EA
2. N. 3 Smartmedia stazione di ricarica cod. STTN-36
3. N. 27 smartmedia display 65" cod. SMA1165
4. N. 75 Smartmedia licenza software laboratorio linguistico
5. N. 3 Pavimento interattivo IPEVO
6. N. 3Ebook reader kobo Klara HD
7. N. 1 Workstation HP Z2 Gen9
8. N. 2 Display Philips mod 273V7QJAB
9. N. 1 Software Cyberlynk Power Director (licenza perpetua)
10. N. 1 Sony videocamera PXWZ90V30
11. N. 1 Manfrotto treppiede per videocamera
12. N. 1 Manfrotto gimbal
13. N. 1 Set luci per ripresa video in ambiente chiuso
14. N. 1 Scheda audio Scarlett 2i2 studio
15. N. 1 Smartmedia display 98" cod. SMA1198
16. N. 1 Impianto audio
17. N. 1Techly box di sicurezza per notebook
18. N. 63 Ubiquiti access point U6-LR
19. N. 4 Firewall Sophos XGS116 + licenza 1 anno
20. N. 5 Ubiquiti switch 24 porte PoE cod. USW-24-poe
21. N. 6 Ubiquiti switch 24 porte PoE cod. USW-16-poe
22. N. 2 Ubiquiti controller cloud key +
23. N. 1 Intellinet armadio rack 19"

## **Art. 3**

### **(Durata del Contratto)**

1. L'espletamento della Fornitura ha durata fino al 15 aprile 2024 (data ultima di collaudo), a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto.
2. La Fornitura dovrà essere effettuata/o nel rispetto del cronoprogramma, delle milestone e dei target del PNRR e dovrà essere completato/a entro e non oltre la data del 31/03/2023.
3. La Stazione Appaltante, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la Fornitura alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice.



4. L'opzione di cui al precedente punto sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso, l'Esecutore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto.
5. Ai sensi dell'art. 121, comma 9, del Codice, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

#### **Art. 4**

##### ***(Modalità di esecuzione dell'affidamento)***

1. L'Affidatario si impegna espressamente a:
  - a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
  - b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;
  - c) adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei dipendenti dell'Istituto;
  - d) rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali secondo quanto previsto nel presente Contratto e nei rispettivi allegati, in coerenza con le tempistiche, milestone e target previste dal cronoprogramma procedurale di misura e nel PNRR;
2. a rispettare i principi DNSH relativi all'Intervento/Misura, come previsti nella Scheda 3;
3. L'Affidatario dovrà eseguire l'Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto.
4. *L'affidatario non si trova nella condizione di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, conv. con L. 108/2021 in quanto la ditta è composta da n. 3 dipendenti.*
5. La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 del presente Contratto.

#### **Art. 5**

##### ***(Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR)***

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'intervento oggetto del presente Contratto costituisce attuazione della Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.2: Scuola 4.0 del PNRR (di seguito, anche «**Missione**») e concorre alla realizzazione di *target* e *milestone* previsti nel Piano medesimo.
2. Nello specifico, il *target* della linea di investimento è costituito dal numero di classi trasformate in ambienti di apprendimento innovativi. Entro la fine del 2025 il Ministero dell'istruzione e del merito dovrà fornire la dimostrazione sul raggiungimento del valore minimo di 100.000 ambienti trasformati alla Commissione europea per l'azione 1 – *Next generation classroom*, che per ciascuna scuola finanziata è stabilito in almeno la metà delle classi, sulla base del parametro del Decreto ministeriale di riparto n. 218 del 2022.
3. L'Affidatario si impegna ad erogare i servizi nel rispetto di *milestone* e *target* della Missione.



L'Affidatario si obbliga, altresì, ad osservare le ulteriori scadenze contrattuali fissate nel presente Contratto e negli altri documenti di gestione della Fornitura al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di attuazione di *milestone* e *target* sopra citati, anche nel caso in cui le tempistiche venissero modificate, variate e/o prorogate.

4. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Affidatario il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm" – «**DNSH**»), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. Al riguardo, l'Affidatario si impegna a consegnare, a semplice richiesta dell'Amministrazione e senza ritardo, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione e le eventuali attestazioni necessarie per la verifica del rispetto del principio DNSH.
5. Fermo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, l'Affidatario si impegna altresì:
  - a) durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, a verificare il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura del PNRR nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle *milestones* e ai *targets* di tale misura, in modo tale consentire alla Stazione Appaltante l'adozione di azioni correttive;
  - b) a trasmettere, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e senza ritardo, tutta la documentazione necessaria all'aggiornamento del sistema informatico, comprese le dichiarazioni e i documenti relativi al titolare effettivo;
  - c) a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi alla Stazione Appaltante ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, dei requisiti e delle condizionalità del PNRR. A tal fine, l'Affidatario dovrà informare tempestivamente la Stazione Appaltante di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti che incidano sul rispetto dei citati requisiti, condizionalità e prescrizioni nonché procedere, senza ritardo, all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione eventualmente trasmesse alla Stazione Appaltante. Nello specifico, l'Affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni mutamento della propria struttura organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto delle dichiarazioni rese nel corso della procedura in merito all'identificazione del titolare effettivo nonché riguardo all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

## Art. 6

### **(Corrispettivi e modalità di pagamento)**

1. Il corrispettivo per la Fornitura è complessivamente pari ad € 129.743,00 (euro Centoventinovemilasettecentoquarantatre/00) al netto di I.V.A. e/o di altre imposte o contributi di legge, come risultante dal Preventivo Economico formulato dall'Affidatario (**All. A**).
2. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente alla Fornitura.
3. Il pagamento avverrà a seguito del ricevimento della fattura elettronica secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di "split payment", usando il codice univoco di fatturazione



elettronica UFULD2. La fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice identificativo di Gara) e al CUP (Codice Unico Progetto).

Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato a Randazzo Enrico presso la Banca Unicredit - Agenzia / Filiale di Caluso (TO) conto corrente I T 8 2 E 0 2 0 0 8 3 0 2 1 0 0 0 1 0 4 3 3 6 6 2 9, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come indicato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari allegato al presente Contratto (**All. C**).

4. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Affidatario qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate.
5. Il pagamento della fattura è subordinato:
  - (i) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove applicabile;
  - (ii) alla verifica del D.U.R.C. dell'Affidatario e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
  - (iii) alla verifica di regolarità dell'Affidatario ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
  - (iv) all'accertamento, da parte dell'Istituto, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
  - (v) Accredito dei fondi da parte del MIM (non potranno essere richiesti interessi per eventuali ritardi dovuti al mancato accredito dei fondi alla Scuola)
  - (vi) Pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura
6. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), poiché le installazioni avverranno al di fuori delle attività didattiche;

## Art. 7

### (Consegna)

1. La Fornitura verrà eseguita, sulla base di specifiche richieste di consegna, presso:
  - la sede dell'Istituto, sita in VIA CAPELLI 51 – 10146 TORINO
  - plesso SCHWEITZER sito in VIA CAPELLI 66 – 10146 TORINO
  - plesso ARMSTRONG sito in CORSO MONTE GRAPPA 81– 10146 TORINO
  - plesso CALVINO sito in VIA ZUMAGLIA 41 – 10146 TORINO
2. La consegna dovrà avvenire entro e non oltre il 29/03/2023.
3. L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel Documento di Trasporto (a seguire, anche, «**DDT**»), la cui copia verrà affidata al personale dell'Istituto deputato a ricevere la merce. Il Documento di Trasporto dovrà obbligatoriamente indicare il destinatario, la data dell'avvenuta consegna, la quantità e la tipologia di materiale consegnato, i dati dell'Affidatario (ragione sociale, Partita IVA/Codice fiscale).



4. Il Documento di Trasporto dovrà essere sottoscritto dal personale incaricato dall'Affidatario di effettuare la consegna e dal personale dell'Istituto deputato alla ricezione della merce.
5. La firma, posta sul suddetto Documento all'atto del ricevimento della Fornitura, indica la mera consegna della stessa. Il Destinatario si riserva di accertare la quantità e la qualità dei prodotti in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Affidatario.
6. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità dei prodotti consegnati dall'Affidatario, anche mediante terzi all'uopo incaricati. A tal fine, l'Affidatario acconsente sin d'ora anche alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a collaborare nel corso delle medesime.
7. Al termine della consegna, verrà redatto altresì un apposito verbale di consegna, sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato dell'Affidatario nel quale dovrà essere dato atto della corrispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato nonché dovranno essere riportati: la data dell'avvenuta consegna, gli estremi del DDT (Documento di trasporto) di consegna, il numero delle apparecchiature oggetto della Fornitura.

## **Art. 8**

### **(Resi per merci non conformi)**

1. Nel caso di difformità qualitativa (mancata corrispondenza, per marca, modello, formato, e/o tipologia, tra prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi, non rispondenti ai requisiti DNSH) e/o quantitativa in eccesso e in difetto tra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati dall'Affidatario, rilevata anche in un momento successivo rispetto alla sottoscrizione del DDT, l'Istituto invierà una contestazione scritta, mediante PEC, all'Affidatario, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Nel caso in cui i prodotti resi da restituire siano già stati fatturati, l'Affidatario dovrà procedere all'emissione della nota di credito.
3. L'Affidatario si impegna a sostituire, senza alcun addebito per l'Amministrazione richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordando con l'Istituto le modalità di ritiro e di sostituzione, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 10 e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Anche ai fini dell'applicazione delle penali, la mancata sostituzione dei prodotti da parte dell'Affidatario sarà considerata mancata consegna.
5. I prodotti non accettati restano a disposizione dell'Affidatario a rischio e pericolo dell'Affidatario stesso, il quale dovrà ritirarli a sue spese.
6. Il ritiro dei prodotti non conformi dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione. È a carico dell'Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti non ritirati. I prodotti non ritirati entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione potranno essere inviati all'Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.
7. L'Affidatario si impegna a integrare/ritirare, senza alcun addebito per l'Istituto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotti consegnati in difetto/eccesso, concordando con l'Amministrazione stessa le modalità di integrazione/ritiro, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 10.
8. È a carico dell'Affidatario ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti in eccesso non ritirati.
9. I prodotti non ritirati entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione potranno essere inviati all'Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.



## **Art. 9**

### **(Responsabilità dell'Affidatario)**

1. L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione della Fornitura.
5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
6. L'Istituto in presenza di inadempimenti dell'Affidatario o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117, comma 5, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Affidatario sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
7. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento della Fornitura, secondo le modalità stabilite dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.
8. L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione della Fornitura, e dovrà tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

## **Art. 10**

### **(Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni)**

1. Il RUP potrà effettuare verifiche e controlli circa l'esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente Contratto.

## **Art. 11**

### **(Penali)**

1. Fatta salva la responsabilità dell'Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali:
  - In caso di ritardo o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico, in relazione alla gravità dell'inadempimento, potrà irrogare ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 una



penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale (Iva esclusa), rivalendosi sul fornitore.

- *Eventuali irregolarità nell'esecuzione del contratto, secondo quanto indicato nel disciplinare, costituirà motivo di recesso del contratto e segnalazione all'Anac per inadempimento contrattuale, secondo le normative vigenti.*

2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Affidatario.
3. L'Affidatario prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell'Istituto verso l'Affidatario, alla quale l'Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
5. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
6. A tal fine, l'Affidatario autorizza sin d'ora l'Istituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
7. L'applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

#### **Art. 12**

##### ***(Divieto di cessione del Contratto)***

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il Contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

#### **Art. 13**

##### ***(Recesso)***

1. Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 123, comma 1, del Codice, l'Affidatario non potrà pretendere dall'Istituto compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. L'Istituto potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all'Affidatario mediante PEC, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali l'Istituto prenderà in consegna la Fornitura e ne verificherà la regolarità.

#### **Art. 14**

##### ***(Risoluzione del Contratto)***

1. Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice.
2. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, imputabili all'Affidatario, l'Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice.



3. In caso di risoluzione del Contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

#### Art. 15

##### **(Clausole risolutive espresse)**

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
  - a) le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 94-95 del Dlgs. 36/2023, ovvero, se richiesti, sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed economico finanziari ai sensi dell'art. 100 del Dlgs. 36/2023, risultassero negative anche in una sola delle verifiche stesse.
  - b) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Affidatario;
  - c) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Affidatario verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o più delle seguenti conseguenze:
    - (i) perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 94 e 95 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
    - (ii) perdita del requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della Fornitura;
    - (iii) perdita di una o più delle autorizzazioni, licenze e certificazioni, comunque denominate, per l'espletamento di tutte le attività che compongono la Fornitura;
  - d) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
  - e) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Affidatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
  - f) sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
  - g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
  - h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Affidatario;
  - i) affidamento di prestazioni in subappalto non preventivamente autorizzato dall'Istituto;
  - j) applicazione di penali, da parte dell'Amministrazione, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
  - k) mancata consegna delle forniture tale da compromettere il rispetto delle *milestone* e dei *target* del PNRR;
  - l) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 14 del presente Contratto;
  - m) mancato possesso, in corso di esecuzione, della certificazione richiesta per il rispetto dei principi DNSH per un numero di giorni superiore a 30 (trenta) dallo svolgimento delle verifiche da parte della Stazione Appaltante.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Affidatario, l'Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice.



4. Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

#### Art. 16

##### **(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010.
2. In particolare, l'Affidatario si obbliga:
  - a) a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto il conto corrente indicato all'art. 6;
  - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
  - c) a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - d) a utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010;
  - e) a inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) relativi al presente affidamento;
  - f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della L. n. 136/10);
  - g) a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
  - a) indicare il CIG e il CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;



- b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

## **Art. 17**

### **(Lavoro e sicurezza)**

1. L'Affidatario dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l'intera durata della Fornitura, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Affidatario dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Affidatario o del subaffidatario, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Istituto trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

## **Art. 18**

### **(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)**

1. Quali soggetti Responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati:
  - La Dott.ssa Serenella Cuiuli, in forza presso l'Istituto in qualità di RUP;
  - il sig. Randazzo Enrico, in qualità di Referente Unico per l'Affidatario.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo *e-mail* ai seguenti indirizzi:

#### **per l'Affidatario**

**DITTA OMNIA COMPUTERS SRL di Randazzo Enrico**

**Email:** [amministrazione@omniacomputers.it](mailto:amministrazione@omniacomputers.it)

**Pec:** [info@pec.omniacomputers.it](mailto:info@pec.omniacomputers.it)

#### **per la Stazione Appaltante**

**IC DUCA D'AOSTA**

**Email:** [TOIC8BV00Q@istruzione.it](mailto:TOIC8BV00Q@istruzione.it)

**Pec:** [TOIC8BV00Q@pec.istruzione.it](mailto:TOIC8BV00Q@pec.istruzione.it)

Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo via PEC. Le comunicazioni spedite via PEC avranno effetto dal momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.



3. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

#### **Art. 19**

##### **(Spese)**

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario le spese per la stipulazione del presente Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

#### **Art. 20**

##### **(Foro competente)**

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di TORINO, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

#### **Art. 21**

##### **(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)**

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto IC DUCA D'AOSTA.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario è nominato quale «*Responsabile del trattamento*» ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche «**GDPR**») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire la Fornitura oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate.
3. Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali necessari all'esecuzione dello stesso, obbligandosi reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione della normativa applicabile – sia europea che nazionale – in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR e al D.Lgs. n. 196/2003, come riformato dal D.Lgs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 205/2021, (di seguito, anche «**Codice della Privacy**»), nonché dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità italiane ed europee.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare, impegnandosi a far osservare le stesse anche alle persone da questi autorizzate a effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto.
5. Il Responsabile si impegna altresì a garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto e ad adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure («*privacy by design*»), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse («*privacy by*



default»).

6. Il Responsabile del trattamento può ricorrere a un altro responsabile del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento.
7. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

## **Art. 22**

### **(Varie)**

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente Contratto e i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile e alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, vedi segnatura

Prot. n. vedi segnatura

L'AFFIDATARIO

DITTA OMNIA COMPUTERS RSL

SIG. Enrico Randazzo

LA STAZIONE APPALTANTE

IC DUCA D'AOSTA

dott.ssa Serenella Cuiuli



Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Affidatario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (*Valore giuridico delle premesse e degli allegati*), Art. 2 (*Oggetto del contratto*), Art. 3 (*Durata del Contratto*), Art. 4 (*Modalità di esecuzione dell'Affidamento*); Art. 5 (*Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR*), Art. 6 (*Corrispettivi e modalità di pagamento*), Art. 7 (*Responsabilità dell'Affidatario*), Art. 8 (*Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni*), Art. 9 (*Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia*), Art. 10 (*Penali*), Art. 11 (*Divieto di cessione del Contratto*), Art. 12 (*Recesso*), Art. 13 (*Risoluzione del Contratto*), Art. 14 (*Clausole risolutive espresse*), Art. 15 (*Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari*), Art. 16 (*Lavoro e sicurezza*), Art. 17 (*Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto*), Art. 18 (*Spese*), Art. 19 (*Foro competente*), Art. 20 (*Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni*), Art. 21 (*Varie*).

CALUSO,

L'AFFIDATARIO  
DITTA OMNIA COMPUTERS RSL  
SIG. Enrico Randazzo